

Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1991.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Conto finanziario

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1991 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1991

1. Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	11.852.977.707.456
delle quali sono state riscosse	10.229.463.635.299
e sono rimaste da riscuotere	1.299.514.072.157

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio 1991

1. Le spese per:

- gli organi, le strutture e i servizi dell'Amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;

- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
 - la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
 - le strutture e i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale e il tempo libero;
 - gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali;
- impegnate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

	lire
in	12.343.896.085.480
delle quali sono state pagate	10.633.449.798.397
e sono rimaste da pagare	1.710.446.287.083

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1990 e precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1990 risultano stabiliti

	lire
in	3.523.961.724.243
dei quali nell'esercizio 1991 sono stati riscossi	1.170.139.552.445
sono stati riaccertati	50.873.874.994
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1991	2.404.696.046.792

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1990 e precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1989 risultano stabiliti

	lire
in	1.970.953.676.590
dei quali nell'esercizio 1991 sono stati pagati	749.952.620.323
sono stati eliminati	288.623.654.480
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1991	932.377.401.787

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1991

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

	lire
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la copertura propria dell'esercizio 1991 (art. 2)	1.299.514.072.157
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	2.404.696.046.792
Residui attivi al 31 dicembre 1991	3.704.210.118.949

Art. 7

Residui passivi alla chiusura
dell'esercizio 1991

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1991 (art. 3)	lire	1.710.446.287.083
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)		932.377.401.787

Residui passivi al 31 dicembre 1991 2.642.823.688.870

Art. 8

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1991 è determinata come segue:

- differenza di cassa al 31-12-1990	lire	22.935.192.957
- riscossioni dell'esercizio 1991:		
in conto residui	lire	1.170.139.552.445
in conto competenze		10.229.463.635.299
		<u>11.399.603.187.744</u>
		11.376.667.994.787
- pagamenti dell'esercizio 1991:		
in conto residui	lire	749.952.620.323
in conto competenza		10.633.449.798.397
		<u>11.383.402.418.720</u>
Deficit di cassa al 31 dicembre 1991		6.734.423.933.

Art. 9

Situazione amministrativa

1. È accertato nella somma di L. 1.054.652.006.146 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1991 come risulta dai seguenti dati:

Attivo	lire	
- Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1990		1.530.072.854.696
- Entrate accertate nell'esercizio 1991		11.528.977.707.456
- Aumento residui attivi provenienti dall'esercizio 1990 e precedenti:		
- accertati all'1-1-1991	lire	3.523.961.724.243
- accertati al 31-12-1991		3.574.835.599.237
		<u>50.873.874.994</u>
In più		50.873.874.994
Totale attivo		13.109.924.437.146

Passivo

lire

- Spese impegnate nell'esercizio 1991		12.343.896.085.480
- Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1990 e precedenti:		
- accertati all'1-1-1991	lire	1.970.953.676.590
- accertati al 31-12-1991		1.682.330.022.110
		<u>288.623.654.480</u>
In meno		288.623.654.480
Totale		12.055.272.431.000
Saldo finanziario positivo		1.054.652.006.146
		<u>13.109.924.437.146</u>
Totale a pareggio dell'attivo		13.109.924.437.146

Art. 10

Approvazione rendiconti 1991 degli enti regionali

1. Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1991 degli Enti regionali sottoelencati nelle risultanze complessive di entrata e spesa a fianco di ognuno indicate:

Ente	Fondo di cassa al 31-12-1990	Riscossioni al 31-12-1991	Pagamenti al 31-12-1991	Fondo di cassa al 31-12-1991	Residui attivi	Residui passivi	Avanzo di amministraz.
IRSEV	-24.743.503	1.666.729.761	1.694.511.373	-52.525.115	514.861.782	370.647.366	101.689.301
ESAV	25.558.044.750	44.855.162.746	48.616.739.291	21.796.468.205	28.411.810.087	45.474.625.715	4.733.652.577
Azienda Regionale Foreste (ARF)	2.872.540.836	3.078.783.039	5.415.197.788	536.126.087	3.422.307.592	2.065.929.251	1.892.504.428
Istituto regionale per le ville venete (IRVV)	8.844.078.640	4.722.275.154	6.868.300.985	6.698.052.809	17.617.908.520	24.100.485.431	215.475.898
Istituto sperimentale di tecnica lattiero-casearia Thiene	1.282.217.874	5.542.253.420	4.503.946.944	2.320.524.350	1.609.217.985	903.698.455	3.026.043.880
ESU - Venezia	1.181.200.476	9.758.489.017	10.226.004.659	713.684.834	4.363.907.778	3.273.172.713	1.804.419.899
ESU - Padova	14.860.907.100	27.013.169.965	27.646.950.940	14.227.126.125	4.510.139.688	17.777.993.647	959.272.166
ESU - Verona	2.232.512.936	6.100.641.422	7.310.666.149	1.022.488.209	1.347.181.431	2.183.095.022	186.574.618
Ente Parco Colli Euganei	2.006.779.615	252.785.455	902.758.344	1.356.806.726	2.260.000.000	2.680.620.955	936.185.771

Art. 11

Approvazione di provvedimenti relativi agli Enti dipendenti dalla Regione

1. Sono altresì approvati i seguenti provvedimenti relativi ai sottoelencati Enti dipendenti dalla Regione:
- Istituto regionale per le ville venete (IRVV) (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 12 dicembre 1991, concernente: «Terza variazione - assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 1991»);
 - Azienda regionale delle Foreste (ARF) (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 20 dicembre 1991 concernente: «Ratifica provvedimento presidenziale n. 994 del 29 novembre 1991 relativa a variazioni al bilancio di previsione 1991» e n. 98 dell'11 settembre 1991 concernente «Ratifica provvedimento presidenziale n. 643 del 5 settembre 1991 relativa a variazioni al bilancio di previsione 1991»);
 - Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Verona (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell'11 novembre 1992 relativa a «Variazione di bilancio - Primo provvedimento»);
 - Ente parco dei Colli Euganei (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 6 novembre 1992 relativa ad «Approvazione assestamento del bilancio 1992»);
 - Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) (deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 26 novembre 1992 relativa a «Bilancio consuntivo esercizio 1990»);
 - Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 18 settembre 1992 relativa a «Approvazione assestamento al bilancio di previsione 1992 dell'ESU di Venezia» e n. 99 del 27 novembre 1992 relativa a «Revoca delibera n. 82 del 10 settembre 1992 e parziale modifica delibera n. 82 del 18 settembre 1992»).

Art. 12

Conto generale del patrimonio

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1991 di cui all'art. 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1993

Frigio

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 luglio 1992, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 luglio 1992, dove ha acquisito il n. 211 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 10 agosto 1992;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 novembre 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Delfino Buson, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 1992, n. 10023;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 gennaio 1993, n. 1135/22712, ha trasmesso con osservazioni copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;

Dipartimento per il bilancio, il controllo di gestione e il credito.